



DEROGHE ASSENZE

(Delibera n. 8 del CdI del 11/10/2022 – Verbale n. 2)

Per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati, né la valutazione del rendimento.

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto ridefiniti come di seguito:

- le assenze per malattia giustificate con certificato medico o da esito di tampone per situazioni di Covid
 - le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia ecc.)
 - situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate
 - iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da altre scuole
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica
 - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi
 - assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati da certificazioni mediche
 - assenze degli studenti che usufruiscono della Legge 104/92 adeguatamente documentate
 - assenze legate a calamità o disastri naturali
 - assenze dovute a gravi motivi personali e di famiglia di particolare rilevanza a giudizio del Consiglio di classe
 - assenze legate alla pandemia (presenza di sintomi parainfluenzali, quarantena/isolamento per Covid-19)
 - terapie e/o cure programmate
- ogni altro motivo che, a giudizio del Consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato e documentato

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari, gli ingressi in ritardo, le uscite anticipate di 20 minuti o più.

NON SONO CALCOLATE COME ORE DI ASSENZA le ore o i giorni di sospensione delle attività didattiche; i giorni di chiusura dei Plessi, disposti con Ordinanza del Sindaco; entrate posticipate e uscite anticipate disposte dall'Istituto per esigenze organizzative; ore e giorni di lezione non effettuate per sciopero del Personale e/o assemblee sindacali del Personale; ore e giorni di DDI.

Si ribadisce che in ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del Consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Si precisa che poiché è venuto meno l'obbligo di certificato medico per assenze dovute a malattia, in caso di richiesta di deroga al limite delle assenze, il genitore/tutore dovrà presentare idonea certificazione medica.